



# **Statuto**

## **della Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale**

**Approvato dalla Giunta Nazionale CIP del 16 dicembre 2010**

---

**modificato dal Consiglio Federale del 4 marzo 2011  
a seguito degli emendamenti richiesti dal CIP**



## **TITOLO I LA FEDERAZIONE**

### **ART. 1 DENOMINAZIONE, COSTITUZIONE, SCOPI, DURATA E SEDE**

**1.1** E' costituita la Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale (acronimo FISDIR) secondo le disposizioni di cui all'art. 12 e seguenti del Codice Civile.

**1.2** La FISDIR e' riconosciuta ai fini sportivi dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) quale Federazione Sportiva Paralimpica e gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione. Opera sotto la vigilanza del CIP ed espleta le sue attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi dello stesso, dell'I.P.C. (*International Paralympic Committee*) e dell'INAS-FID (*International Sport Federation for Persons with Intellectual Disability*).

**1.3** La FISDIR persegue, senza scopi di lucro, nel rispetto del principio di democrazia interna, finalità sportive di livello promozionale e agonistico nelle forme, alle condizioni e con le modalità stabilite dal presente Statuto, dai suoi Regolamenti e deliberazioni in conformità ai principi informativi ed allo Statuto del CIP alla cui vigilanza è sottoposto, nonché delle leggi vigenti in materia.

**1.4** La durata della FISDIR è illimitata.

**1.5** La FISDIR ha sede legale in Roma e svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale anche attraverso una sua propria organizzazione territoriale.

### **ART. 2 AMBITO DI ATTIVITÀ**

La FISDIR, apolitica ed aconfessionale, ha lo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere la pratica sportiva per le persone con disagio intellettivo e relazionale ed è strutturata secondo criteri democratici, volti ad assicurare il diritto di partecipazione all'attività sportiva di tali soggetti, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.

### **ART. 3 AFFILIAZIONI INTERNAZIONALI**

La FISDIR è affiliata all'INAS-FID e può affiliarsi a tutti gli Organismi che praticano attività sportiva rivolta alle persone con disagio intellettivo e relazionale in campo internazionale in armonia con le leggi nazionali previste in materia.

### **ART. 4 FINI ISTITUZIONALI**

**4.1)** Sono fini istituzionali della FISDIR:

**a)** promuovere e disciplinare la pratica sportiva rivolta alle persone con disagio intellettivo e relazionale e le attività ad essa connesse;

**b)** curare la preparazione tecnica, agonistica ed organizzativa delle Squadre Nazionali, quando partecipano ai Giochi Paralimpici o ad altre competizioni internazionali;

**c)** indire, organizzare, patrocinare gare sportive, in qualunque disciplina, ad ogni livello ed in campo Provinciale, Regionale, Nazionale e Internazionale;

**d)** promuovere le discipline sportive sperimentali, in fase di sviluppo, non aventi i crismi qualitativi e quantitativi dello Sport Paralimpico o di Alto Livello, attivate dalla FISDIR o già praticate presso altre Federazioni riconosciute o non dal CIP e dal CONI;

**e)** perseguire fini di reclutamento di praticanti, di divulgazione capillare del messaggio sportivo federale, di organizzazione di manifestazioni giovanili e di avvenimenti in cui lo



sport possa assurgere a diretto veicolo di integrazione e socializzazione delle persone con disagio intellettuale e relazionale;

**4.2)** Sono, altresì, scopi principali, connessi ai fini istituzionali della FISDIR:

- a)** favorire studi e ricerche nel settore dello sport ed in campi affini, sotto l'aspetto medico, sociale, economico e giuridico, anche attraverso l'istituzione di apposite Commissioni;
- b)** organizzare, coordinare, partecipare a manifestazioni ed attività socio-medico-sportive, al fine di propagandare le problematiche delle persone con disagio intellettuale e relazionale;
- c)** promuovere i rapporti e lo scambio di informazioni con tutte le Associazioni, Federazioni o gruppi di persone, che, in Italia o all'estero, agiscono con scopi analoghi;
- d)** studiare le questioni tecniche attinenti alla pratica realizzazione degli sport per le persone con disagio intellettuale e relazionale;
- e)** favorire i rapporti culturali e la collaborazione tra medici, sociologi, psicologi, e quant'altri siano interessati alle finalità della Federazione;
- f)** collaborare con le istituzioni scolastiche ed universitarie al fine di promuovere e sviluppare la pratica sportiva rivolta alle persone con disagio intellettuale e relazionale;
- g)** sostenere l'attività di formazione attraverso diverse iniziative, anche in collaborazione con altre Federazioni Sportive Olimpiche e Paralimpiche e con altri Enti e/o Istituzioni pubbliche preposte;
- h)** concorrere, in ossequio alle specifiche disposizioni del CIP all'adozione di misure di prevenzione e repressione del doping nello sport e di tutela sanitaria degli sportivi.

## **ART. 5 AFFILIATI**

---

**5.1** Sono affiliati della FISDIR tutti coloro che ne condividono le finalità, possiedono i requisiti richiesti dal presente Statuto e versano le quote associative annuali (affiliazione, riaffiliazione e tesseramento) entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

**5.2** Possono essere affiliati alla FISDIR le società e le associazioni sportive che praticano l'attività di cui all'art. 2 del presente Statuto, che non perseguono fini di lucro, sono rette da norme statutarie basate sui principi di democrazia interna ed i cui statuti sociali sono conformi alle previsioni dei commi 17 e 18 dell'art. 90 della legge 289/02.

**5.3** Le società e le associazioni sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio Federale della FISDIR che ne approva lo statuto. Esse sono rette da uno Statuto che deve essere approvato dall'Organo che procede al riconoscimento. Alla stessa approvazione sono sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto.

**5.4** Le procedure da seguire per richiedere l'affiliazione sono dettate dal Regolamento Organico.

**5.5** Decadono dalla qualifica di affiliati coloro che commettono atti in violazione a norme di legge o in violazione al presente Statuto ed ai principi informativi del CIP.

## **ART. 6 QUOTE ANNUALI**

---

Nel termine e nelle modalità stabilite, di anno in anno, da parte degli Organi competenti della FISDIR gli affiliati versano alla Federazione le quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento e tutte le altre tasse stabilite con apposite deliberazioni, che possono essere modificate anno per anno in funzione delle iniziative e dei programmi sportivi e promozionali che la Federazione si propone di realizzare.

Le quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento e qualsiasi altra quota sociale sono intrasmissibili.



## **ART. 7 DIRITTI DEGLI AFFILIATI**

---

**7.1** L'esercizio dei diritti degli affiliati è subordinato alla loro regolare affiliazione ed al pagamento delle quote annuali di cui all'articolo 6.

**7.2** Più in particolare tutti gli affiliati hanno diritto:

- a)** di partecipare alle Assemblee, secondo le norme Statutarie e Regolamentari;
- b)** di partecipare all'attività promozionale e agonistica, nazionale ed internazionale, in base alle norme Federali ed ai Regolamenti specifici;
- c)** di organizzare manifestazioni, secondo le norme emanate dagli Organi Federali competenti;
- d)** di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concessi dalla FISDIR.

## **ART. 8 OBBLIGHI DEGLI AFFILIATI**

---

**8.1** L'adesione alla Federazione comporta l'osservanza delle norme statutarie, dei Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli Organi di gestione federali, nonché l'adempimento degli obblighi di carattere economico.

**8.2** Gli affiliati sono tenuti, inoltre, ad osservare i principi sul diletterantismo e sulla prevenzione e repressione dell'uso di sostanze o metodi dopanti vietati dall'ordinamento sportivo e dalle leggi in materia in conformità alle direttive del CIP all'uopo previste.

## **ART. 9 CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FISDIR**

---

**9.1** La qualità di affiliato alla FISDIR si perde nei seguenti casi:

- a)** per recesso;
- b)** per scioglimento volontario;
- c)** per inattività Federale durante l'ultimo anno sportivo;
- d)** per radiazione, determinata da gravi e dolose infrazioni alle norme Federali, comminata dagli Organi di Giustizia Federali;
- e)** per mancato rinnovo annuale dell'affiliazione;
- f)** per revoca dell'affiliazione da parte della FISDIR, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione di cui all'articolo 5.

**9.2** In tutti i casi di cessazione gli affiliati dovranno provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FISDIR e agli altri affiliati non avendo alcun diritto sul patrimonio di questa.

**9.3** La cessazione di appartenenza alla FISDIR comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa ed è deliberata dal Consiglio Federale.

## **ART 10 FUSIONE**

---

La fusione di due o più Società affiliate può effettuarsi secondo le norme del Regolamento Organico.

## **ART. 11 I TESSERATI**

---

**11.1** Le persone fisiche tesserate si distinguono in tesserati federali e societari.

**11.2** I tesserati federali sono tutti coloro che sono inquadrati nei ruoli federali:



**a)** Dirigenti Federali: si intendono per tali tutti i tesserati che, a seguito di elezioni o di nomina, abbiano assunto cariche negli organi federali a livello provinciale, regionale o nazionale.

**b)** Tecnici Federali: sono i tesserati, qualificati in livelli e ruoli tecnici previsti in sede di Regolamento Organico, che operano in ambito federale.

**c)** Collaboratori federali: sono tesserati in questo ruolo tutte le figure ausiliarie che ricoprono incarichi a livello federale. A titolo esemplificativo, possono essere inquadrati nel ruolo di collaboratori federali: personale sanitario e parasanitario, professionisti vari, docenti formatori, ufficiali di gara, ecc.

**11.3** I tesserati societari sono tutti coloro che entrano a far parte della FISDIR al momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione della Società di appartenenza versando la quota associativa direttamente per il tramite della Società sportiva medesima:

**a)** Dirigenti

**b)** Atleti

**c)** Atleti partner

**d)** Tecnici

**e)** Assistenti tecnici

**f)** Accompagnatori

**g)** Volontari

**h)** Medici

**i)** Professionisti sanitari.

## **ART. 12 TESSERATI ONORARI E SOSTENITORI**

---

**12.1** Sono tesserati onorari coloro che si sono distinti nell'ambito della Federazione con azioni meritorie a favore delle persone con disagio intellettivo e relazionale. I tesserati onorari sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Federale. Essi non sono tenuti al versamento della quota di tesseramento e partecipano alle Assemblee Generali senza diritto di voto.

E' facoltà di qualunque affiliato e/o tesserato segnalare al Consiglio Federale l'eventuale designazione di soci onorari.

**12.2** Sono tesserati sostenitori tutti coloro che, pur non praticando alcuna attività sportiva, né ricoprendo alcun ruolo all'interno della struttura Federale:

**a)** versano una quota di rilievo a titolo puramente volontario;

**b)** versano la quota all'uopo stabilita dal Consiglio Federale in cambio di servizi che la Federazione sarà in grado di offrire.

I tesserati sostenitori sono nominati dal Consiglio Federale. Essi partecipano alle Assemblee Generali senza diritto di voto.

## **ART. 13 DOVERI DEI TESSERATI**

---

**13.1** I tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dall'articolo 8 del presente Statuto e dai Regolamenti federali.

**13.2** I tesserati hanno l'obbligo di osservare le direttive di etica sportiva emanate dalla Federazione in conformità ai principi e direttive del CIP, la cui violazione costituisce grave inadempienza e, come tale, è passibile di sanzione.

**13.3** Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni, a mettersi a disposizione della Federazione e ad onorare il ruolo rappresentativo agli stessi conferito qualunque sia la manifestazione.



**13.4** I tesserati con la qualifica di Tecnico sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione organizzati dalla FISDIR a livello centrale e territoriale.

## **ART. 14 DIRITTI DEI TESSERATI**

---

**14.1** I tesserati hanno il diritto di:

- a)** partecipare a tutte le forme di attività Federale, attraverso le rispettive Società ed Organismi sportivi affiliati;
- b)** concorrere alle cariche elettive se in possesso dei requisiti prescritti;
- c)** esercitare il diritto di voto secondo le norme del presente Statuto.

## **ART. 15 TESSERAMENTO – DURATA E CESSAZIONE**

---

**15.1** Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico.

**15.2** Il tesseramento ha validità 1 (un) anno e coincide con l'anno sportivo.

**15.3** Con il tesseramento l'atleta contrae con la società sportiva un vincolo della durata di 4 (quattro) anni coincidenti con il quadriennio paralimpico estivo, salvo assenso alla proroga del medesimo. In tal caso il nuovo vincolo si prolungherà per un ulteriore quadriennio. Il vincolo sociale contratto con il tesseramento da tutte le altre figure previste dal presente Statuto, è limitato alla stagione sportiva di riferimento.

**15.4** E' tassativamente vietato tesserarsi per più di un affiliato alla FISDIR, anche se con qualifiche diverse.

**15.5** Oltre ai casi di scadenza normale del vincolo, il tesseramento cessa:

- a)** per il verificarsi di uno dei casi indicati nell'articolo 9. Le modalità per l'eventuale passaggio degli atleti ad altra Società od Organismo sportivo simile sono stabilite dal Regolamento Organico;
- b)** per la concessione di nulla osta al trasferimento dell'atleta ad altro affiliato, purché siano rispettate le disposizioni previste al riguardo dal Regolamento Organico;
- c)** per la cessazione dalla carica o dalla qualifica che ha determinato il tesseramento;
- d)** per il ritiro della tessera a seguito di sanzioni deliberate dai competenti Organi di Giustizia Federali.

## **ART. 16 SANZIONI**

---

**16.1** Gli affiliati ed i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della FISDIR sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dalle norme e deliberazioni federali e dal Regolamento di Giustizia federale.

**16.2** Gli Affiliati ed i tesserati possono essere passibili anche di sanzioni di natura pecuniaria.

**16.3** Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa, espressamente previsti dalle norme del Regolamento di Giustizia Federale.



## **TITOLO II**

### **STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE**

#### **ART. 17 ORGANI FEDERALI**

**17.1** Gli Organi Federali si distinguono in Organi Centrali, Organi Territoriali ed Organi di Giustizia.

**17.2** Sono Organi Centrali:

- l'Assemblea Generale;
- il Presidente della Federazione;
- il Consiglio Federale;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

**17.3** Sono Organi Territoriali:

- i Comitati Regionali;
- i Delegati Regionali;
- i Comitati Provinciali;
- i Delegati Provinciali.

**17.4** Sono Organi di Giustizia:

- il Giudice Sportivo;
- la Procura Federale;
- la Commissione di Giustizia Federale;
- la Commissione di Appello Federale.

**17.5** Gli Organi Centrali, gli Organi Territoriali e gli Organi di Giustizia durano in carica quattro anni fino a quando non vengono rinnovate, entro il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Paralimpici estivi, le cariche elettive.

**17.6** I componenti degli Organi Collegiali che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dell'organo di appartenenza.

**17.7** I componenti gli Organi Federali sono rieleggibili e rinominabili e devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 57 del presente Statuto.

#### **ART. 18 L'ASSEMBLEA GENERALE**

**18.1** L'Assemblea Generale è il massimo Organo Federale ed è costituita dai rappresentanti degli affiliati aventi diritto al voto e dai rappresentanti dei tecnici degli affiliati aventi diritto a voto.

**18.2** I rappresentanti tecnici degli affiliati, per partecipare regolarmente all'Assemblea Generale ed esercitare il diritto a voto, debbono essere segnalati dall'Affiliato di appartenenza alla Segreteria Federale della FISDIR, per iscritto, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea Generale elettiva quadriennale. Tale segnalazione pervenuta alla Segreteria Federale nel termine suddetto



varrà per l'intero quadriennio paralimpico in corso, salvo cambiamenti del nominativo del tecnico prescelto, da comunicare per iscritto a cura delle Società Sportive interessate alla Segreteria Federale, a pena di non partecipazione all'Assemblea.

**18.3** Hanno diritto di voto i rappresentanti degli Affiliati che abbiano maturato una anzianità di affiliazione di almeno 12 (dodici) mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che nel suddetto periodo abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività territoriale e/o nazionale: intendendosi per tale la partecipazione a campionati, meeting, gare individuali e/o a squadre delle discipline sportive riconosciute e praticate in seno alla FISDIR iscritte nei calendari ufficiali della Federazione nella stagione sportiva compresa nei 12 (dodici) mesi precedenti la data di indizione delle Assemblee, senza avervi rinunciato prima del termine o esserne esclusi. Il voto verrà attribuito a condizione che le gare e i campionati, ai quali gli stessi vanno riferiti, abbiano avuto regolare svolgimento.

**18.4** L'Assemblea Generale è convocata, previa nomina da parte del Consiglio Federale della Commissione Verifica Poteri, dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante lettera raccomandata a/r spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilita, contenente l'Ordine del Giorno e l'elenco degli aventi diritto a voto. E' equiparato alla lettera raccomandata l'inoltro per via telematica della convocazione, con accertamento telematico di avvenuta ricezione. Al fine di darne massima pubblicità, la convocazione assembleare dovrà comunque essere pubblicata sul sito web federale. Nelle sole ipotesi, tassativamente previste nel presente Statuto, di convocazione di Assemblee straordinarie indette per procedere al rinnovo totale degli Organi Federali o parziale per reintegrare gli stessi, a seguito di eventi che abbiano comportato o la decadenza dell'intero Organo o soltanto di uno o più membri, il termine di 30 (trenta) giorni, di cui al precedente comma, può essere ridotto della metà.

## **ART. 19 ATTRIBUZIONI DELLE ASSEMBLEE GENERALI**

---

**19.1** L'Assemblea Generale è Ordinaria o Straordinaria.

**19.2** L'Assemblea Generale Ordinaria:

- a) elegge, con votazioni separate e successive, entro il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Paralimpici estivi: il Presidente Federale, i Componenti del Consiglio Federale di cui 1 (uno) in rappresentanza dei Tecnici, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nel numero di sua spettanza;
- b) nomina, su proposta del Consiglio Federale, i Tesserati Onorari;
- c) delibera sugli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno.

**19.3** L'Assemblea Generale Straordinaria:

- a) elegge, con votazioni separate e successive e nelle ipotesi previste nel presente Statuto di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente della Federazione, l'intero Consiglio Federale decaduto, ovvero singoli membri di esso e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nel numero di sua spettanza o i suoi membri venuti a mancare per qualsiasi motivo, qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione secondo le procedure dettate al riguardo dal presente Statuto;
- b) delibera sulle proposte di modifica allo Statuto Federale;
- c) delibera in ordine allo scioglimento della Federazione;
- d) delibera su motivata richiesta presentata e sottoscritta dalla metà più uno (1) degli affiliati aventi diritto a voto che detengano almeno 1/3 del totale dei voti. Nel qual caso l'Assemblea Straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni;
- e) delibera su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale.



## **ART. 20 PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE GENERALI E DIRITTO DI VOTO**

**20.1** La partecipazione all'Assemblea Generale delle società affiliate aventi diritto al voto è esercitata dai Presidenti e/o rappresentanti legali delle società affiliate o da loro delegato, purché componente del Consiglio Direttivo.

**20.2** Alle Assemblee Generali partecipano altresì, con diritto di voto, i tecnici designati nell'ambito di ciascuna società affiliata di appartenenza.

**20.3** Il delegato societario dei tecnici ed il Presidente societario o suo delegato, dovranno essere due persone distinte.

**20.4** I Presidenti degli affiliati, o loro delegati, eleggono il Presidente Federale, i Componenti del Consiglio Federale ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nel numero di sua spettanza.

**20.5** I delegati societari dei tecnici eleggono il Presidente Federale ed un Consigliere Nazionale in loro rappresentanza.

**20.6** Tutti i suddetti partecipanti devono essere maggiorenni, possedere piena capacità di agire, nonché essere regolarmente tesserati alla Federazione.

**20.7** Partecipano inoltre, senza diritto di voto, il Presidente Federale e gli altri membri del Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti ed i tesserati onorari e sostenitori.

**20.8** Possono inoltre assistere ai lavori assembleari eventuali altri che il Consiglio Federale ritenga opportuno invitare.

**20.9** E' preclusa la partecipazione alle Assemblee a chiunque sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione di entità superiore alla sanzione della "ammonizione", comminata dagli Organi di Giustizia Federale, ed alle società affiliate e ai tesserati che non siano in regola con i versamenti delle quote annuali di affiliazione e tesseramento.

**20.10** Ad ogni rappresentante degli Affiliati aventi diritto a voto possono essere conferite massimo 4 (quattro) deleghe rilasciate dalle società affiliate appartenenti alla stessa Regione.

**20.11** A ciascun rappresentate tecnico avente diritto a voto possono essere conferite massimo 2 (due) deleghe rilasciate da tecnici designati in seno ad altri affiliati della stessa regione.

**20.12** Il Presidente Federale, i membri del Consiglio Federale, i Rappresentanti degli Organi territoriali, i membri degli Organi di Giustizia Federali, nonché i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, non possono rappresentare Società, né direttamente, né per delega.

## **Art. 21 VOTI PLURIMI**

**21.1** Ogni affiliato, oltre al voto spettante ricorrendo i requisiti prescritti nell'articolo 18.3, ha diritto ai seguenti voti aggiuntivi:

**a)** n. 1 (un) voto se l'affiliato ha partecipato a campionati nazionali indetti dalla federazione;

**b)** n. 1 (un) voto se ha fornito atleti vincitori di medaglia agli eventi internazionali ufficiali cui la Federazione ha partecipato;

**c)** n. 1 (un) voto se l'affiliato è stato assegnatario di un evento nazionale/internazionale inserito nei calendari ufficiali della Federazione;

**d)** n. 1 (un) voto se l'affiliato ha tesserato nella stagione sportiva di riferimento più di 25 atleti. Tale criterio è applicabile qualora ricorra almeno una delle condizioni di cui ai punti a), b), c) sopra indicati.

**21.2** Il calcolo dei voti spettanti ad ogni affiliato sarà effettuato per ogni anno di affiliazione consecutiva alla FISDIR precedente la data di celebrazione dell'Assemblea, nel limite massimo di 4 (quattro) stagioni sportive.



**21.3** I rappresentanti dei tecnici hanno diritto ad un solo voto.

## **ART. 22 MODALITÀ DI DELIBERAZIONE DELLE ASSEMBLEE GENERALI**

---

**22.1** Le Assemblee Generali sono valide in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, successiva di due ore, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti presenti aventi diritto a voto, salvo quanto previsto dagli artt. 23 e 24 del presente Statuto. Nei soli casi di Assemblee Elettive anche in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno 1/3 (un/terzo) degli aventi diritto al voto.

**22.2** I componenti della Commissione Verifica dei Poteri e dell'Ufficio di Presidenza delle Assemblee Federali Elettive, non possono essere scelti tra i candidati alle cariche Federali.

**22.3** L'Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi, salvo quanto previsto agli articoli 23 – 24 - 25.

**22.4** Le votazioni si svolgono, di norma, per appello nominale o per alzata di mano e controprova.

**22.5** Tutte le elezioni devono avvenire con votazione separata e successiva mediante scheda segreta, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Generale (composta dal Presidente dell'Assemblea, da un Vice Presidente, dal Segretario della FISDIR o da chi ne fa le veci e da due scrutatori) che può essere eletto anche per acclamazione.

**22.6** In caso di parità di voti riportati fra due o più candidati in occasione di tutte le Assemblee Elettive, si procederà mediante ballottaggio. Il ballottaggio dovrà essere effettuato anche fra tutti i votati ex aequo che abbiano riportato un numero di voti almeno pari alla metà dell'ultimo degli eletti. Il Presidente Federale, anche in caso di ballottaggio, deve essere eletto con la maggioranza assoluta dei voti presenti.

## **ART. 23 MODIFICHE ALLO STATUTO**

---

**23.1** Le proposte di modifica dello Statuto, determinate e specifiche, possono essere presentate al Consiglio Federale da almeno 1/3 (un/terzo) degli affiliati aventi diritto di voto. Il Consiglio Federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Generale Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa.

**23.2** Il Consiglio Federale verifica le condizioni di cui al precedente 1° comma ed il Presidente della Federazione convoca entro 60 (sessanta) giorni l'Assemblea Generale Straordinaria che dovrà tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni.

**23.3** Nell'ordine del giorno dell'Assemblea Generale Straordinaria devono essere riportate integralmente le proposte di modifica. Il quorum costitutivo richiesto, sia in prima che in seconda convocazione è la metà più uno degli aventi diritto a voto.

**23.4** Per l'approvazione delle proposte di modifica è necessaria sempre in ogni caso la metà più uno degli aventi diritto a voto.

**23.5** Le modifiche statutarie entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CIP.

## **ART. 24 PROPOSTA DI SCIoglIMENTO DELLA FEDERAZIONE**

---

**24.1** La proposta di scioglimento della FISDIR può essere presentata soltanto all'Assemblea Generale Straordinaria, appositamente convocata su richiesta di almeno i 4/5 (quattro/quinti) degli aventi diritto di voto.



**24.2** Tale Assemblea è valida con la presenza dei 4/5 (quattro/quinti) degli aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione.

**24.3** Per l'approvazione della proposta di scioglimento della FISDIR è necessario il voto affermativo di almeno 3/4 (tre/quarti) degli aventi diritto al voto.

**24.4** L'Assemblea Generale dovrà, quindi, deliberare sullo scioglimento della FISDIR e sulla destinazione del patrimonio residuo, con gli stessi quorum di cui ai precedenti commi, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662.

## **ART. 25 IL PRESIDENTE FEDERALE**

---

**25.1** Il Presidente Federale è il legale rappresentante della Federazione.

**25.2** Sovrintende l'attività della Federazione compiendo tutti gli atti non espressamente riservati dallo Statuto alla competenza di altri Organi Federali. Vigila su tutti gli Organi e gli Uffici della Federazione, esclusi gli Organi di Giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

**25.3** In particolare è compito del Presidente:

- a)** convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza previa formulazione dell'ordine del giorno;
- b)** vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate;
- c)** convocare l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria, salvo diverse disposizioni del presente Statuto;
- d)** sottoscrivere gli atti ed i provvedimenti che non siano attribuiti dallo Statuto alla competenza di altri Organi;
- e)** adottare, in caso di estrema necessità e urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio Federale, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione utile.

**25.4** In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di impedimento definitivo si ha il rinnovo delle cariche federali, con l'indizione di un'Assemblea Straordinaria da convocarsi entro 60 (sessanta) giorni e da tenersi entro i successivi 30 (trenta) giorni, a cura del Vice Presidente cui spetta la reggenza provvisoria della Federazione.

**25.5** Nel caso di dimissioni del Presidente si verifica la decadenza immediata dell'intero Consiglio Federale che resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria.

**25.6** Il Presidente può attribuire deleghe, purché non concernenti materie di sua esclusiva competenza, al Vice Presidente e, in casi particolari, ai Consiglieri Federali per la trattazione di singoli affari o per la partecipazione in Organi o Commissioni interne od esterne, fatto salvo quanto previsto dalle composizioni di specifici Organi e Commissioni.

**25.7** Il Presidente ha la facoltà di concedere la grazia osservando le disposizioni del Regolamento di Giustizia federale.

**25.8** Il Presidente della FISDIR dura in carica per tutto il Quadriennio Paralimpico estivo e non può rimanere in carica oltre due mandati consecutivi interamente conclusi. Chi ha ricoperto la carica di Presidente per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile a tale carica, ma è confermato soltanto qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi alla prima votazione. In caso non raggiunga tale percentuale, non potrà più candidarsi alla carica di Presidente Federale e dovrà essere indetta e convocata un'altra Assemblea Generale Elettiva da svolgersi entro e non oltre 90 giorni dall'indizione. E' comunque consentito un terzo mandato consecutivo, senza necessità



di raggiungere il quorum suddetto, qualora uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni e un giorno per cause diverse.

## **ART. 26 IL CONSIGLIO FEDERALE**

---

**26.1** Il Consiglio Federale è composto:

- a) dal Presidente della Federazione;
- b) da 8 (otto) Consiglieri eletti di cui 1 (un) Consigliere eletto in rappresentanza dei Tecnici.

**26.2** Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Segretario Federale della FISDIR o da un suo delegato, il quale partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

**26.3** Salvo casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio Federale dura in carica per l'intero Quadriennio Paralimpico estivo.

**26.4** I Consiglieri Federali che, senza giustificato motivo, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica.

## **ART. 27 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI**

---

**27.1** Il Consiglio Federale si riunisce:

- a) quando il Presidente Federale lo ritiene opportuno;
- b) quando ne viene avanzata esplicita richiesta da almeno la metà più uno dei suoi componenti.

**27.2** Alle riunioni del Consiglio Federale devono essere sempre invitati i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

**27.3** Possono, altresì, essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito alle attività Federali poste all'ordine del giorno.

**27.4** Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno 4 (quattro) volte nel corso dell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente, o chi ne fa le veci, ed almeno 4 (quattro) Consiglieri.

**27.5** Il voto non è delegabile.

**27.6** Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

## **ART. 28 COMPETENZE DEL CONSIGLIO FEDERALE**

---

**28.1** Il Consiglio Federale è l'Organo di gestione e di amministrazione della Federazione.

**28.2** Esso predisporre i programmi in conformità alle direttive del CIP e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali.

**28.3** In particolare:

- a) realizza i fini di cui all'art. 4 nell'ambito delle competenze previste dal presente Statuto;
- b) amministra i fondi che sono a disposizione della Federazione;
- c) approva, entro il 30 novembre di ciascun anno, il Bilancio Preventivo riferito all'esercizio successivo, da rimettere al CIP per la debita approvazione entro il termine all'uopo previsto. Delibera, entro il 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, il Bilancio Consuntivo da sottoporre alla Giunta Nazionale del CIP, nel termine all'uopo previsto, per la debita approvazione. A detti documenti deve essere data massima pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito web federale;
- d) adotta i contenuti regolamentari di Lotta al Doping previsti dal CIP;
- e) delibera il Regolamento Organico ed il Regolamento di Giustizia federale, da sottoporre al CIP per la necessaria approvazione e ogni altro regolamento inerente l'attività federale;



- f)** vigila sull'osservanza dello Statuto e delle Norme Federali;
- g)** può delegare al Presidente della Federazione o al Consiglio di Presidenza l'esercizio di determinati poteri ad esso non riservati in via esclusiva;
- h)** ratifica i provvedimenti assunti in via di estrema necessità ed urgenza dal Presidente e di necessità e urgenza del Consiglio di Presidenza, valutando, caso per caso, la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento;
- i)** elegge nella sua prima riunione un Consigliere Federale quale Vice Presidente;
- j)** elegge nella sua prima riunione 3 (tre) Consiglieri Federali i quali, insieme al Presidente ed al Vice Presidente, compongono il Consiglio di Presidenza;
- k)** nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Federale;
- l)** delibera, su delega del CIP, il riconoscimento ai fini sportivi delle Società e degli Organismi similari, approvandone le domande di affiliazione e riaffiliazione;
- m)** approva i cambi di denominazione degli affiliati e delibera sulle richieste di fusione inoltrate, secondo le procedure previste nel Regolamento Organico;
- n)** nomina, nei casi previsti, i Delegati Regionali e Provinciali provvedendo, altresì, alla loro revoca in caso di mancato funzionamento dei medesimi;
- o)** stabilisce l'entità dei fondi da devolvere ai singoli organi territoriali per assolvere ai loro compiti;
- p)** delibera il commissariamento degli organi territoriali elettivi, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli stessi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi. Al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività, nomina un Commissario Straordinario con pieni poteri, che entro 90 giorni dalla nomina dovrà convocare l'assemblea elettiva regionale e/o provinciale per la ricostituzione dell'organo territoriale. Il Consiglio Federale per motivate ed eccezionali esigenze valutate in considerazione della relazione del Commissario Straordinario può deliberare una proroga dello stesso per un periodo massimo di ulteriori 90 (novanta) giorni.
- q)** compila l'Ordine del Giorno dell'Assemblea Generale, salvo i casi di cui all'art. 19, relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria da parte di 1/3 (un/terzo) degli aventi diritto a voto ovvero quando la richiesta provenga dalla metà più uno dei membri componenti il Consiglio Federale;
- r)** nomina la Commissione Verifica dei Poteri scegliendo in primo luogo i componenti degli Organi di Giustizia federali, o, in caso di loro indisponibilità, tra persone di particolare affidabilità purchè non candidati alle cariche federali;
- s)** designa i tesserati Onorari da proporre all'Assemblea Generale per la relativa nomina, e nomina i tesserati Sostenitori;
- t)** istituisce Commissioni Nazionali e nomina/revoca i componenti delle stesse, determinandone i compiti;
- u)** stabilisce eventuali compensi da corrispondere ai componenti gli organi federali;
- v)** provvede all'erogazione, dopo aver determinato i relativi criteri, dei contributi, premi, compensi, provvidenze e borse di studio alle società sportive, agli atleti ed ai tecnici;
- w)** approva la partecipazione delle squadre nazionali agli eventi internazionali in programma;
- x)** istituisce Albi federali e adotta il relativo documento deliberativo di iscrizione agli stessi;
- y)** delibera la concessione dell'amnistia e dell'indulto, secondo le disposizioni specifiche del Regolamento di Giustizia Federale;
- z)** nomina, all'inizio di ogni quadriennio, i componenti degli Organi di Giustizia per l'intera durata di ogni specifica carica, scelti tra un elenco di esperti in materia giuridico-sportiva non



superiore a 30 (trenta) unità, predisposto dalla Segreteria Federale.

**28.4** Il Consiglio Federale delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo, purché siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto e delle disposizioni delle altre norme a carattere regolamentare.

## **ART. 29 DECADENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE**

---

**29.1** Il Consiglio Federale decade per:

- a)** dimissioni non contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali, quando non sia possibile procedere all'integrazione del Consiglio come specificato all'art. 30: in tale ipotesi si avrà la decadenza immediata del Consiglio ma non del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Generale Straordinaria da convocarsi entro 60 (sessanta) giorni dall'evento e da tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni per l'elezione dei consiglieri mancanti;
- b)** dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali: in tale ipotesi si avrà la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio. Il Presidente resterà in carica per il disbrigo degli affari correnti sino alla celebrazione dell'Assemblea da convocarsi nei termini sub a);
- c)** dimissioni del Presidente;
- d)** impedimento definitivo del Presidente. In tal caso il Vice Presidente resta in prorogatio per svolgere le attività di cui all'art. 25.4;
- e)** mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte del CIP.

**29.2** La decadenza del Consiglio Federale non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti.

**29.3** Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.

## **ART. 30 INTEGRAZIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE**

---

In caso di vacanza di membri del Consiglio Federale in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'Organo, si procede all'integrazione dell'Organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo degli eletti. Nell'ipotesi in cui non sia possibile l'integrazione dell'Organo, sarà convocata un'Assemblea Straordinaria nel termine di 60 (sessanta) giorni, da effettuarsi entro i successivi 30 (trenta), per la sola elezione dei Consiglieri mancanti.

## **ART. 31 IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA**

---

**31.1** Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, e da tre (tre) Consiglieri eletti dal Consiglio Federale.

**31.2** Funge da Segretario il Segretario della Federazione, o un suo delegato, senza diritto a voto.

**31.3** Il Consiglio di Presidenza resta in carica quanto il Consiglio Federale e ne segue le sorti.

**31.4** Il Consiglio di Presidenza si riunisce:

- a)** quando il Presidente Federale lo ritiene opportuno;
- b)** quando ne viene avanzata esplicita richiesta da almeno 3 (tre) dei suoi membri.

**31.5** Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci ed almeno 2 (due) Consiglieri.

**31.6** Alle riunioni del Consiglio di Presidenza devono essere sempre invitati i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.



**31.7** Possono, altresì, essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito alle attività Federali poste all'ordine del giorno.

**31.8** I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono automaticamente dalla carica.

**31.9** Per la validità delle deliberazioni da assumersi a maggioranza semplice, devono essere presenti almeno 3 (tre) membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

**31.10** Il voto non è delegabile.

## **ART. 32 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA**

---

**32.1** Il Consiglio di Presidenza adotta, nei casi di necessità ed urgenza, le deliberazioni nelle materie riservate al Consiglio Federale con l'obbligo di sottoporle a ratifica di quest'ultimo nella prima riunione utile, fatta eccezione per i provvedimenti relativi alle domande di affiliazione e riaffiliazione, per l'approvazione dei bilanci, dello Statuto e dei Regolamenti da sottoporre alla Giunta Nazionale CIP.

**32.2** Il Consiglio di Presidenza delibera sulle materie espressamente delegategli dal Consiglio Federale.

## **ART. 33 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

---

**33.1** Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo amministrativo della FISDIR ed è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. Di questi, 2 (due) membri effettivi ed 1 (uno) supplente sono eletti dall'Assemblea Generale, mentre 1 (uno) membro effettivo ed 1 (uno) supplente sono nominati dal CIP.

**33.2** Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 4 (quattro) anni in coincidenza con il ciclo Paralimpico estivo e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

**33.3** Dopo la nomina da parte della Giunta Nazionale CIP del componente effettivo e supplente, il Collegio dei Revisori dei Conti, nella sua prima riunione utile, elegge il Presidente.

**33.4** In relazione al numero dei voti ottenuti i primi maggiormente suffragati assumono la carica di Membri effettivi, i restanti quella di Supplenti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età e in caso di ulteriore parità il più anziano di iscrizione al relativo Albo.

**33.5** Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste a tutte le riunioni degli Organi deliberanti della Federazione. I membri supplenti possono intervenire alle sedute in caso di temporanea assenza di un membro effettivo il quale è obbligato, in conseguenza di ciò, a segnalare alla Segreteria Federale per i conseguenti adempimenti, la propria assenza alla riunione.

**33.6** Tutti i Revisori devono essere scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili ai sensi della legge 27 gennaio 2010 n. 39 e che abbiano presentato formale candidatura, secondo le procedure previste dall'art 59.4.

**33.7** Il Collegio deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.

**33.8** Le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta. Il membro dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.



## **ART. 34 COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

---

**34.1** Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica e controllo secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi Sindacali.

**34.2** Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli Organi della Federazione;
- b) accertare la regolare tenuta della contabilità della FISDIR;
- c) verificare, almeno ogni tre (tre) mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
- d) redigere una relazione al bilancio preventivo ed al bilancio consuntivo, nonché alle proposte di variazioni del bilancio stesso;
- e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.

**34.3** I Revisori dei Conti effettivi possono anche, per delega del Presidente del Collegio, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso le strutture periferiche della FISDIR, previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per l'eventuale assunzione dei provvedimenti di competenza.

## **ART. 35 CESSAZIONE DALLA CARICA E SOSTITUZIONI**

---

**35.1** In caso di cessazione del Presidente o di singoli Revisori effettivi eletti dall'Assemblea, si provvede all'integrazione dell'Organo effettuando le sostituzioni con i membri supplenti ed all'eventuale nomina del Presidente.

**35.2** In caso d'impossibilità a procedere alle sostituzioni di cui sopra, qualora le vacanze siano in numero tale da non consentire il normale funzionamento dell'Organo, il Consiglio Federale provvederà ad indire un'Assemblea Straordinaria per la rielezione dei membri cessati, che dovrà essere convocata e celebrata entro 90 (novanta) giorni.

**35.3** Qualora, invece, il numero delle vacanze non incida sul normale funzionamento del Collegio, ovvero qualora prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni previsti per la convocazione e la celebrazione dell'Assemblea Straordinaria dovesse essere tenuta l'Assemblea Ordinaria, l'integrazione dell'Organo dovrà avvenire in coincidenza della data di effettuazione di quest'ultima Assemblea.

## **ART. 36 LA SEGRETERIA FEDERALE**

---

**36.1** La Segreteria Federale è retta dal Segretario Federale, il quale sovrintende a tutti gli uffici federali ed è responsabile della gestione delle risorse umane di competenza tecnica ed amministrativa utilizzate dalla Federazione.

**36.2** Il Segretario Federale è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della FISDIR. Qualora il Segretario Federale venisse scelto tra uno dei dipendenti del CIP, la nomina potrà avvenire previo accordo con il CIP stesso ed in conformità al CCNL per il personale dipendente del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali.

**36.3** Il Segretario garantisce l'attuazione di tutte le delibere assunte dai competenti Organi Centrali Federali, prendendo parte nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza, delle quali cura, direttamente o per mezzo di un suo incaricato, la redazione dei verbali.

**36.4** Egli ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni delle commissioni e degli Organi Periferici.



**36.5** In caso di assenza od impedimento può farsi rappresentare da altro componente della Segreteria.

## **ART. 37 I COMITATI REGIONALI**

---

**37.1** In ogni regione nella quale abbiano sede almeno 10 affiliati aventi diritto a voto, il Consiglio Federale può disporre la costituzione di un Comitato Regionale, retto da un Consiglio composto da 1 (un) Presidente e 4 (quattro) membri. Nelle regioni Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, gli Organi Territoriali delle province di Trento, Bolzano e Aosta hanno funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre regioni, agli Organi Territoriali di livello regionale.

**37.2** Nella prima seduta del Consiglio, i consiglieri eleggono, nel loro seno, un Vice Presidente e nominano un Segretario, anche non appartenente al Consiglio.

**37.3** Il Consiglio dura in carica 4 (quattro) anni e decade, comunque, alla scadenza del quadriennio paralimpico estivo.

**37.4** Nella delibera di istituzione del Comitato, il Consiglio Federale indice la relativa Assemblea, delegando il Presidente per la nomina della Commissione Verifica Poteri.

L'Assemblea è poi convocata dal Presidente della FISDIR a mezzo lettera raccomandata spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita, contenente l'O.d.G. e le relative procedure elettive. E' equiparato alla lettera raccomandata l'inoltro per via telematica della convocazione, con accertamento telematico di avvenuta ricezione.

**37.5** La composizione della Commissione Verifica dei Poteri e dell'Ufficio di Presidenza delle Assemblee Regionali, nonché le modalità di svolgimento delle Assemblee stesse saranno stabilite dal Regolamento Organico.

## **ART. 38 L'ASSEMBLEA REGIONALE**

---

**38.1** L'Assemblea Regionale è costituita dai Presidenti degli affiliati – con sede nel territorio della regione - aventi diritto a voto o da loro delegati, purché componenti del Consiglio Direttivo, regolarmente tesserati alla FISDIR.

**38.2** L'Assemblea Regionale elettiva deve essere indetta prima dell'Assemblea Generale convocata per il rinnovo quadriennale delle cariche all'uopo previste. Essa è l'Organo sovrano del Comitato Regionale ed è convocata, previa nomina della commissione verifica poteri, dal Presidente Regionale o da chi ne fa le veci a mezzo lettera raccomandata spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita, contenente l'ordine del giorno. E' equiparato alla raccomandata l'inoltro della convocazione per via telematica con accertamento telematico di avvenuta lettura.

**38.3** L'Assemblea Regionale in sessione straordinaria, oltre che dal Presidente Regionale che ha facoltà di convocarla ogni qualvolta lo ritenga opportuno, deve essere indetta anche a seguito di:

- a) deliberazione del Consiglio Federale e relativa convocazione da parte del Presidente Federale;
- b) motivata richiesta presentata da almeno un terzo degli affiliati aventi diritto a voto, appartenenti al Comitato Regionale;
- c) richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale del Comitato.

**38.4** L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, della metà degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, due ore dopo, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti presenti aventi diritto di voto.

Nelle sole assemblee elettive, anche in seconda convocazione è richiesta la presenza di



almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

**38.5** Hanno diritto di voto i rappresentanti degli Affiliati che abbiano maturato una anzianità di affiliazione di almeno 12 (dodici) mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che nel suddetto periodo abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività territoriale e/o nazionale: intendendosi per tale la partecipazione a campionati, meeting, gare individuali e/o a squadre delle discipline sportive riconosciute e praticate in seno alla FISDIR iscritte nei calendari ufficiali della Federazione nella stagione sportiva compresa nei 12 (dodici) mesi precedenti la data di indizione delle Assemblee, senza avervi rinunciato prima del termine o esserne esclusi. Il voto verrà attribuito a condizione che le gare e i campionati, ai quali gli stessi vanno riferiti, abbiano avuto regolare svolgimento.

**38.6** I voti spettanti ad ogni affiliato per le elezioni delle cariche regionali saranno determinati applicando quanto previsto dall'articolo 21 del presente statuto.

**38.7** Ad ogni rappresentante degli Affiliati aventi diritto a voto può essere conferita una sola delega rilasciata da altra società affiliata appartenente alla stessa Regione.

**38.8** E' preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, comminati dagli organi di giustizia ed agli affiliati non in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.

**38.9** Il Presidente della FISDIR, i componenti del Consiglio Federale, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché i componenti gli Organi Giustizia federale non possono rappresentare affiliati né direttamente né per delega.

**38.10** All'esito delle votazioni, in caso di parità di voti riportati fra 2 (due) o più candidati si procederà mediante ballottaggio. Il ballottaggio dovrà essere effettuato anche fra tutti i *votati ex aequo* che abbiano riportato un numero di voti almeno pari alla metà dell'ultimo degli eletti.

## **ART. 39 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE**

---

**39.1** L'Assemblea Regionale Ordinaria:

- a) elegge, se elettiva, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti il Consiglio Regionale del Comitato;
- b) delibera, nei limiti delle norme della FISDIR, sugli argomenti posti all'O.d.G.;

**39.2** L'Assemblea Regionale Straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'O.d.G., provvede:

- a) in caso di decadenza anticipata del Presidente e del Consiglio Regionale, a ricostituire le strutture,
- b) ad eleggere singoli membri del Consiglio in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, nelle modalità, per quanto compatibili, previste per i componenti del Consiglio Federale. Ciò quando non sia possibile integrare l'Organo attingendo dalla lista dei non eletti che abbiano riportato, nel corso dell'ultima Assemblea Regionale Elettiva, un numero di voti almeno pari alla metà dell'ultimo degli eletti. In tali casi, infatti, al Consigliere cessato per qualunque ragione subentrerà il primo dei non eletti e via di seguito, secondo l'ordine delle preferenze utili riportate.

## **ART. 40 IL PRESIDENTE REGIONALE**

---

**40.1** Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita; rappresenta la FISDIR nel territorio di competenza e amministra, unitamente al Consiglio Regionale, i contributi erogati dal Consiglio Federale per le spese di funzionamento



del Comitato medesimo e per l'attività sportiva istituzionale, nonché fondi e contributi di altra provenienza, secondo i principi e le direttive degli organi centrali. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale.

**40.2** Il Consiglio Federale può disporre, per i motivi riportati al punto p) dell'art. 28 del presente Statuto lo scioglimento dei Comitati Regionali. In tal caso provvede alla nomina di un commissario straordinario che, entro 60 (sessanta) giorni, dovrà provvedere a convocare l'Assemblea Straordinaria, da celebrarsi nei successivi 30 (trenta) giorni, salvo proroga nel limite massimo di ulteriori 90 (novanta) giorni, per la ricostituzione delle Strutture.

## **ART. 41 IL CONSIGLIO REGIONALE**

---

Il Consiglio Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale Ordinaria per la durata del quadriennio Paralimpico estivo e assolve i seguenti compiti:

- a)** promuove, propaganda e disciplina l'attività federale nella regione di competenza, secondo le direttive generali del Consiglio Federale.
- b)** trasmette al Consiglio Federale, per il prescritto controllo di legittimità, le delibere dell'Assemblea Regionale;
- c)** attua un controllo di legittimità sulle delibere delle Assemblee Provinciali ove costituite;
- d)** propone annualmente il piano di spesa occorrente per la realizzazione dei propri compiti istituzionali e lo sottopone al Consiglio Federale per la necessaria autorizzazione e per la conseguente erogazione del contributo di funzionamento.
- e)** trasmette al Consiglio Federale le richieste di contributi straordinari provenienti dai Comitati Provinciali di riferimento, corredate del relativo parere di competenza;
- f)** può erogare contributi in favore dei Delegati Provinciali di riferimento, dietro richiesta motivata degli stessi;
- g)** vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre normative della FISDIR;
- h)** riceve, le domande di affiliazione di nuove società, le istruisce e le inoltra, con il proprio parere, alla Segreteria Federale per sottoporle agli Organi Centrali deputati al debito riconoscimento ai fini sportivi;
- i)** cura affinché gli affiliati, nell'ambito della regione, siano in regola con i loro obblighi verso la federazione.
- j)** collabora, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella regione;
- k)** organizza gare a carattere promozionale e agonistico, ovvero approva e vigila su quelle che le singole società richiedono di poter disputare tra loro, a carattere amichevole – dimostrativo;
- l)** propone al Consiglio Federale, se richiesto, la nomina dei delegati provinciali;
- m)** nomina lo staff tecnico regionale;
- n)** provvede ad incrementare le risorse economiche del Comitato, attraverso finanziamenti pubblici e privati ricevuti secondo criteri e limiti stabiliti dal Consiglio Federale.

## **ART. 42 IL DELEGATO REGIONALE**

---

**42.1** Nelle regioni ove non siano stati istituiti i Comitati Regionali, il Consiglio Federale, per assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività Federali, nomina un Delegato Regionale.



**42.2** La nomina del Delegato Regionale sarà effettuata su indicazione presentata alla Segreteria federale, nei tempi e modi stabiliti dal Regolamento Organico, dagli Affiliati aventi sede sul territorio. Qualora non pervenga alcuna indicazione nei tempi e modi previsti, il Consiglio Federale procederà in via autonoma alla nomina del Delegato Regionale.

**42.3** L'incarico è quadriennale, salvo delibera di revoca da parte del Consiglio Federale, adottabile in qualunque momento. L'incarico decade comunque, alla scadenza del quadriennio paralimpico estivo.

**42.4** La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella dei Delegati Regionali.

**42.5** Il Delegato Regionale può ricevere fondi dalla FISDIR per la gestione dell'attività territoriale in relazione alla specifica programmazione annuale di carattere tecnico-organizzativo.

**42.6** Il Delegato Regionale alla fine di ciascun anno deve presentare al Consiglio Federale una dettagliata relazione sulle attività svolte.

### **ART. 43 I COMITATI PROVINCIALI**

---

**43.1** In ogni Provincia, il Consiglio Federale, sentito il parere del Comitato Regionale competente, può disporre la costituzione di un Comitato Provinciale retto da un Consiglio composto da un Presidente e da 2 (due) membri, per la promozione e lo sviluppo sul territorio dell'attività federale.

**43.2** Nella prima seduta il Consiglio elegge nel suo seno un Vice Presidente e nomina un Segretario anche non appartenente al Consiglio.

**43.3** Il Consiglio dura in carica 4 (quattro) anni e decade, comunque, alla scadenza del quadriennio paralimpico estivo.

**43.4** Nella delibera di istituzione del Comitato, il Consiglio Federale indice la relativa Assemblea, delegando il Presidente della FISDIR alla nomina dei componenti della relativa Commissione Verifica dei Poteri. L'Assemblea è poi convocata dal Presidente della FISDIR a mezzo lettera raccomandata, spedita almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita, contenente l'O.d.G. e le relative procedure elettive. E' equiparato alla raccomandata l'inoltro della convocazione per via telematica con accertamento telematico di avvenuta lettura.

**43.5** La composizione della Commissione Verifica dei Poteri e dell'Ufficio di Presidenza delle Assemblee Provinciali, nonché le modalità di svolgimento delle Assemblee stesse saranno stabilite dal Regolamento Organico.

### **ART. 44 L'ASSEMBLEA PROVINCIALE**

---

**44.1** L'Assemblea Provinciale è costituita dai Presidenti degli affiliati – con sede nel territorio della Provincia – aventi diritto a voto o da loro delegati, purché membri del Consiglio Direttivo, regolarmente tesserati alla FISDIR. I Presidenti degli affiliati e loro delegati, votano il Presidente Provinciale e gli altri 2 (due) componenti.

**44.2** L'Assemblea Provinciale elettiva deve essere indetta prima dell'Assemblea Generale per il rinnovo quadriennale delle cariche all'uopo previste. Essa è l'organo sovrano del Comitato Provinciale ed è convocata, previa nomina della Commissione Verifica dei Poteri, dal Presidente Provinciale o da chi ne fa le veci a mezzo lettera raccomandata spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita, contenente l'ordine del giorno. E' equiparato alla raccomandata l'inoltro della convocazione per via telematica con accertamento telematico di avvenuta lettura.



**44.3** L'Assemblea Provinciale in sessione straordinaria, oltre che dal Presidente Provinciale che ne ha facoltà di convocarla ogni qualvolta lo ritenga opportuno, deve essere indetta anche a seguito di:

- a)** deliberazione del Consiglio Federale e relativa convocazione da parte del Presidente Federale.
- b)** motivata richiesta presentata da almeno un terzo degli affiliati aventi diritto a voto, appartenenti al Comitato Provinciale.

**44.4** L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza diretta o per delega della metà degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, due ore dopo, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti presenti aventi diritto di voto. Nelle sole assemblee elettive, anche in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

**44.5** Hanno diritto di voto i rappresentanti degli Affiliati che abbiano maturato una anzianità di affiliazione di almeno 12 (dodici) mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che nel suddetto periodo abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività territoriale e/o nazionale: intendendosi per tale la partecipazione a campionati, meeting, gare individuali e/o a squadre delle discipline sportive riconosciute e praticate in seno alla FISDIR iscritte nei calendari ufficiali della Federazione nella stagione sportiva compresa nei 12 (dodici) mesi precedenti la data di indizione delle Assemblee, senza avervi rinunciato prima del termine o esserne esclusi. Il voto verrà attribuito a condizione che le gare e i campionati, ai quali gli stessi vanno riferiti, abbiano avuto regolare svolgimento.

**44.6** I voti spettanti ad ogni affiliato per le elezioni delle cariche provinciali saranno determinati applicando quanto previsto dall'articolo 21 del presente statuto.

**44.7** Ad ogni rappresentante degli Affiliati aventi diritto a voto può essere conferita una sola delega rilasciata da altra società affiliata appartenente alla stessa Provincia.

**44.8** E' preclusa, comunque, la presenza in assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, comminati dagli Organi di Giustizia ed agli affiliati non in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.

**44.9** Il Presidente della FISDIR, i componenti del Consiglio Federale, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché i componenti degli Organi di Giustizia non possono rappresentare affiliati né direttamente né per delega.

**44.10** All'esito delle votazioni, in caso di parità di voti riportati fra 2 (due) o più candidati si procederà mediante ballottaggio. Il ballottaggio dovrà essere effettuato anche fra tutti i *votati ex aequo* che abbiano riportato un numero di voti almeno pari alla metà dell'ultimo degli eletti.

## **ART. 45 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE**

---

**45.1** L'Assemblea Provinciale Ordinaria:

- a)** elegge, se elettiva, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti il Consiglio Provinciale del Comitato;
- b)** delibera, nei limiti delle norme della FISDIR, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

**45.2** L'Assemblea Provinciale Straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede:

- a)** in caso di decadenza anticipata del Presidente e del Consiglio Provinciale, a ricostituire le strutture;
- b)** ad eleggere singoli membri del Consiglio in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, nelle modalità, per quanto compatibili, previste per i componenti del



Consiglio Federale. Ciò quando non sia possibile integrare l'Organo attingendo dalla lista dei non eletti che abbiano riportato, nel corso dell'ultima Assemblea Provinciale Elettiva, un numero di voti almeno pari alla metà dell'ultimo degli eletti. In tali casi, infatti, al Consigliere cessato per qualunque ragione subentrerà il primo dei non eletti e via di seguito, secondo l'ordine delle preferenze utili riportate.

#### **ART. 46 IL PRESIDENTE PROVINCIALE**

---

**46.1** Il Presidente del Comitato Provinciale è eletto dall'Assemblea Provinciale regolarmente costituita. Rappresenta la FISDIR nel territorio di competenza; amministra, unitamente al Consiglio Provinciale, i contributi erogati dal Consiglio Federale per le spese di funzionamento del Comitato medesimo e per l'attività sportiva istituzionale, nonché fondi e contributi di altra provenienza, secondo i principi e le direttive degli Organi Centrali. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Provinciale, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Provinciale.

**46.2** Il Consiglio Federale può disporre, per i motivi riportati al punto p) dell'art. 28 del presente Statuto, sentito il Comitato Regionale competente, lo scioglimento dei Comitati Provinciali. In tal caso provvede alla nomina di un Commissario Straordinario che, entro 60 (sessanta) giorni, dovrà provvedere a convocare l'Assemblea Straordinaria, da celebrarsi nei successivi 30 (trenta) giorni, salvo proroga nel limite massimo di ulteriori 90 (novanta) giorni, per la ricostituzione delle strutture.

#### **ART. 47 IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

---

Il Consiglio Provinciale è eletto dall'Assemblea Provinciale Ordinaria per la durata del quadriennio Paralimpico estivo e assolve i seguenti compiti:

- a)** collabora con la struttura Regionale competente per promuovere, propagandare e disciplinare l'attività federale nella Provincia di competenza, secondo le direttive generali emanate dal Consiglio Federale;
- b)** trasmette alla struttura regionale competente, per il prescritto controllo di legittimità, le delibere dell'Assemblea Provinciale;
- c)** propone annualmente, alla struttura regionale competente, il piano di spesa occorrente per la realizzazione dei propri compiti istituzionali e, dopo averne acquisito in merito il parere, lo sottopone al Consiglio Federale per la necessaria autorizzazione e per la conseguente erogazione del contributo di funzionamento;
- d)** può proporre istanza motivata alla struttura regionale competente, di contributo straordinario, che verrà trasmessa al Consiglio Federale previo parere del Consiglio Regionale di riferimento;
- e)** vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre normative federali;
- f)** cura affinché gli affiliati, nell'ambito della Provincia, siano in regola con gli obblighi verso la Federazione;
- g)** collabora, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella Provincia;
- h)** concorda il programma delle attività annuali con la struttura regionale competente e organizza gare a carattere promozionale e agonistico sentita la struttura regionale, ovvero approva e vigila su quelle che le singole società richiedono di poter disputare tra loro nella Provincia, a carattere amichevole o dimostrativo;
- i)** può nominare uno staff tecnico provinciale;



l) provvede ad incrementare le risorse economiche del Comitato attraverso finanziamenti pubblici e privati ricevuti secondo criteri e limiti stabiliti dal Consiglio Federale.

## **ART. 48 IL DELEGATO PROVINCIALE**

---

**48.1** Nelle provincie dove il Consiglio Federale non ritenga opportuno addivenire alla costituzione di un Comitato Provinciale può essere nominato, su indicazione del Comitato Regionale, un Delegato Provinciale per assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività Federali sul territorio.

**48.2** L'incarico è quadriennale, salvo delibera di revoca da parte del Consiglio Federale, adottabile in qualunque momento. L'incarico decade comunque, alla scadenza del quadriennio paralimpico estivo.

**48.3** La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella dei Delegati Provinciali.

**48.4** Il Delegato Provinciale può ricevere fondi dalla FISDIR, attraverso il Comitato Regionale di riferimento, per la gestione dell'attività territoriale in relazione ad una specifica programmazione annuale di carattere tecnico-organizzativo, predisposta e presentata al rispettivo organo regionale.

**48.5** Il Delegato Provinciale alla fine di ciascun anno deve inviare alla struttura regionale competente, una dettagliata relazione sulle attività svolte per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni in merito.

## **ART. 49 PRINCIPI INFORMATIVI DELLA GIUSTIZIA FEDERALE**

---

**49.1** La giustizia federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia federale, deliberato dal Consiglio Federale e sottoposto all'approvazione del CIP. Trovano altresì, applicazione, le Norme Sportive Antidoping del CIP e gli specifici Regolamenti attuativi federali.

**49.2** Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti Federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, prima fra tutti l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "lealtà" e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, nonché all'uso di sostanze vietate e di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione, sono garantite attraverso l'azione degli Organi di Giustizia della FISDIR su tutto il territorio nazionale.

**49.3** E' sancito il principio di impugnabilità di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari; sono altresì garantiti il diritto di difesa, la possibilità di ricasazione e astensione del Giudice e la possibilità di revisione del giudizio.

**49.4** E' prevista la riabilitazione quale istituto che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. La riabilitazione è concessa quando siano decorsi 3 (tre) anni dal giorno in cui la pena sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.

**49.5** Tutti i componenti degli Organi di Giustizia restano in carica per l'intera durata del loro mandato e non decadono al verificarsi, per qualsiasi causa, di fatti che comportino la decadenza degli altri Organi della FISDIR; non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società e le associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione, non possono rimanere in carica oltre 2 (due) mandati interamente conclusi.

**49.6** Per ciò che concerne la violazione delle Norme Sportive in materia di doping, la FISDIR concorre, in ossequio alle specifiche disposizioni del CIP, all'adozione di misure di prevenzione e repressione al Doping nello sport e di tutela sanitaria degli sportivi paralimpici



attraverso specifici regolamenti attuativi.

## **ART. 50 VINCOLO DI GIUSTIZIA**

---

**50.1** Gli Affiliati ed i Tesserati alla Federazione s'impegnano a non adire altre Autorità che non siano quelle Federali per la risoluzione di controversie, di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito della Federazione.

**50.2** Ogni eventuale vertenza deve trovare la sua naturale soluzione nell'ambito degli Organi Federali competenti e di Giustizia, i cui provvedimenti hanno piena e definitiva efficacia nei confronti di tutti i soggetti affiliati e tesserati.

**50.3** Il Consiglio Federale, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroga al vincolo di giustizia dandone comunicazione agli Organi di Giustizia.

**50.4** Il diniego dell'autorizzazione deve essere motivato ed espresso entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta e deve essere comunicato tempestivamente all'interessato; trascorso inutilmente detto termine, l'autorizzazione s'intende concessa.

**50.5** L'inosservanza della disposizione di cui al presente articolo ed al successivo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

## **ART. 51 IL GIUDICE SPORTIVO**

---

**51.1** Il Consiglio Federale nomina 1 (uno) o più giudici sportivi ai sensi dell'art 28 lettera z) del presente Statuto, un segretario ed eventuali collaboratori, ai quali assegna funzioni e competenze sull'attività territoriale e nazionale. Ad ogni giudice sportivo spetta la regolamentazione e l'organizzazione del proprio mandato.

**51.2.** Il Giudice Sportivo, quale organo giudicante monocratico di prima istanza, decide sulle infrazioni ai regolamenti della FISDIR rilevate in sede di omologazione di gare, con esclusione delle infrazioni per illecito sportivo e per uso di sostanze e metodi dopanti vietati dall'ordinamento sportivo.

**51.3** Il Giudice Sportivo valuta tutti i fatti denunciati nei referti arbitrali nella documentazione ad essi allegata, ovvero evidenziati nei rapporti di Giudici di Gara e di Campo, acquisendo ogni elemento ritenuto utile per la decisione.

**51.4** Il Regolamento di Giustizia stabilisce, altresì, il funzionamento di tale Organo e le norme di procedura da seguire.

## **ART. 52 LA PROCURA FEDERALE**

---

**52.1** La Procura Federale è il massimo organo di giustizia inquirente e requirente della FISDIR. Essa è composta di 1 (uno) o più procuratori (in quest'ultimo caso uno con funzioni di coordinamento), di un segretario e di eventuali altri collaboratori, tutti specificatamente nominati dal Consiglio Federale ai sensi dell'art. 28 lettera z) del presente Statuto.

**52.2** La Procura agisce in piena autonomia ed è competente in via esclusiva a compiere tutti gli atti necessari per l'accertamento delle responsabilità di organi, strutture, entità riconosciute e tesserati della FISDIR.

**52.3** I Procuratori svolgono le inchieste e le istruttorie o su propria iniziativa o su richiesta o denuncia dei soggetti summenzionati in ordine alla violazione dello Statuto e delle normative della FISDIR, non specificatamente attinenti alla pratica tecnico sportiva di esclusiva competenza dei giudici sportivi.

**52.4** I Procuratori esaminano, pertanto, i fatti che comportino violazioni delle norme di cui all'art. 49 del presente Statuto, secondo le specifiche disposizioni stabilite in materia dal



Regolamento di Giustizia, con particolare riferimento alla previsione dell'obbligo di tenere una condotta conforme ai principi di correttezza, lealtà e probità sportiva.

**52.5** Il Procuratore con funzioni di coordinamento coordina l'attività della procura, detta le opportune disposizioni ed effettua i procedimenti d'indagine in prima persona o insieme all'altro o agli altri procuratori e può compiere singoli atti ispettivi nell'ambito di un procedimento di indagine di cui sia titolare un altro procuratore. Egli può stabilire la ripartizione dei vari procedimenti per specifiche materie.

**52.6** Ogni procuratore, acquisiti i relativi atti, può procedere all'archiviazione, ovvero al rinvio a giudizio dinanzi alla Commissione di Giustizia, per il provvedimento di primo grado formulando gli addebiti e dandone, in entrambi i casi, comunicazione agli interessati. Può avvalersi, per le proprie indagini, della collaborazione di tutti gli organi, strutture, servizi, uffici e commissioni della FISDIR. Può disporre, altresì di tutti i mezzi di accertamento ritenuti opportuni per la cognizione dei fatti demandatigli.

### **ART. 53 LA COMMISSIONE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

---

**53.1** La Commissione di Giustizia della FISDIR si compone di un Presidente, di 2 (due) membri effettivi e di un supplente, nominati dal Consiglio Federale che provvede anche a nominare un Segretario.

**53.2** La Commissione di Giustizia Federale, presieduta dal Presidente, è insediata con la presenza dei 3 (tre) membri, e per la validità delle sue decisioni, è richiesta la maggioranza.

**53.3** La Commissione di Giustizia, è giudice di primo grado con riferimento alle infrazioni per illecito sportivo e per tutto quanto non di competenza dei Giudici Sportivi, mentre è giudice di secondo grado per quanto riguarda i ricorsi avverso le decisioni dei Giudici Sportivi, nelle materie agli stessi attribuite.

**53.4** Il Regolamento di Giustizia stabilisce, altresì, il funzionamento della Commissione e le norme di procedura da seguire.

### **ART. 54 LA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE**

---

**54.1** La Commissione di Appello della FISDIR si compone di un Presidente, di 2 (due) membri effettivi e di un supplente tutti nominati dal Consiglio Federale che provvede anche alla nomina di un Segretario.

**54.2** La Commissione, presieduta dal Presidente, è insediata con la presenza di 5 (cinque) membri, e per la validità delle sue decisioni è richiesta la maggioranza.

**54.3** La Commissione d'Appello Federale è giudice di secondo grado e giudica sui ricorsi avverso le decisioni della Commissione di Giustizia, con esclusione delle materie di competenza dei Giudici Sportivi.

**54.4** Le decisioni emesse in secondo grado sono definitive, salvo quanto previsto dallo Statuto della FISDIR.

**54.5** Il Regolamento di Giustizia stabilisce, altresì, il funzionamento della Commissione e le norme di procedura da seguire.

**54.6** La Commissione d'Appello decide inappellabilmente sui ricorsi avverso le deliberazioni Assembleari e sulla validità delle Assemblee, sulle contestazioni in materia di voto ed in materia di candidature secondo quanto previsto dal presente Statuto.



## **ART. 55 COLLEGIO ARBITRALE DELLA FISDIR**

---

**55.1** Gli affiliati, gli associati e tutti i tesserati della FISDIR esplicitamente possono riconoscere ed accettare di rimettere ad un giudizio arbitrale la risoluzione di ogni e qualsiasi controversia che dovesse tra loro insorgere, per qualsivoglia fatto o causa, che non rientri nella competenza normale degli Organi di giustizia.

**55.2** Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente del Collegio e da 2 (due) membri, questi ultimi, nominati 1 (uno) da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata alla Commissione di Giustizia che dovrà provvedere anche all'arbitro di parte ove questo non vi abbia provveduto.

**55.3** Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori, inappellabilmente, con le modalità di procedura previste nel regolamento di giustizia.

**55.4** Il lodo deve essere emesso entro 60 (sessanta) giorni dall'insediamento del Collegio Arbitrale e per l'esecuzione deve essere depositato, entro 15 (quindici) giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli Arbitri presso la Segreteria Generale della FISDIR che ne dovrà dare, altresì, tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

## **ART. 56 CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT – TRIBUNALE NAZIONALE PER LO SPORT – ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

---

Per quanto concerne la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, il Tribunale Nazionale per lo Sport e l'Alta Corte di Giustizia Sportiva si fa riferimento a quanto previsto in materia dallo Statuto e dalle normative del CIP.

## **ART. 57 REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ**

---

**57.1** Tutti i candidati alle cariche federali centrali, devono, al momento della presentazione della candidatura, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a)** maggiore età;
- b)** cittadinanza italiana;
- c)** piena capacità di agire;
- d)** non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino la interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- e)** non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte degli Organi di Giustizia della FISDIR, del CIP, del CONI, di altre Federazioni Sportive Nazionali o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti.
- f)** essere tesserati con la FISDIR. Tale requisito non è richiesto per i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

**57.2** Coloro che intendano presentare la propria candidatura a "Presidente Federale" devono essere in possesso dei requisiti prescritti sub a,b,c,d,e. Devono inoltre essere tesserati da almeno quattro anni con la FISDIR ed aver ricoperto per un quadriennio consecutivo, o la carica di Consigliere Federale FISDIR, o Presidente/Delegato Regionale FISDIR, o Presidente/Delegato Provinciale FISDIR.

**57.3** Coloro che intendano presentare la propria candidatura a "Consigliere Federale" devono essere in possesso dei requisiti prescritti sub a,b,c,d,e. Devono inoltre essere



tesserati da almeno due anni con la FISDIR ed aver ricoperto quantomeno una carica direttiva in una Società Sportiva affiliata alla FISDIR.

**57.4** I tecnici che intendano presentare la propria candidatura a “Consigliere Federale in rappresentanza dei tecnici” devono essere in possesso dei requisiti prescritti sub a,b,c,d,e. Devono inoltre essere tesserati da almeno due anni con la FISDIR nella specifica qualifica, nonché essere iscritti all’Albo Nazionale Federale.

**57.5** Sono ineleggibili tutti i tesserati che abbiano subito sanzioni di sospensione conseguenti all’utilizzo o alla somministrazione di sostanze vietate o di ricorso a metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell’attività sportiva.

**57.6** La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti, iniziale o accertata dopo l’elezione, o il venir meno degli stessi anche nel corso del mandato, comporta l’immediata decadenza della carica.

## **ART. 58 CANDIDATURA ALLE CARICHE FEDERALI**

---

**58.1** Coloro che, in possesso dei requisiti previsti, intendono candidarsi alle cariche federali, devono proporre domanda scritta alla Segreteria Federale a mezzo lettera raccomandata A/R, a mezzo fax, via posta elettronica - previo accertamento da parte dell’interessato dell’avvenuta ricezione - o consegnata a mano nei termini di cui all’articolo seguente.

**58.2** A pena di inammissibilità la domanda deve indicare la categoria alla quale si intende candidarsi: Presidente - Consigliere Federale - Consigliere Federale Tecnico - Componente del Collegio dei Revisori dei Conti. Nell’ambito della stessa Assemblea non è ammessa la candidatura, da parte del medesimo soggetto, a più di una carica Federale. Allegata alla domanda il candidato deve rilasciare una dichiarazione – sotto la propria responsabilità – attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità.

**58.3** Dopo la scadenza del termine di presentazione si può comunicare soltanto la rinuncia alla candidatura.

## **ART. 59 CANDIDATURE ALLE CARICHE FEDERALI – TERMINI**

---

**59.1** Carica di Presidente:

La presentazione delle candidature alla Segreteria Federale deve avvenire tra il ventesimo e il decimo giorno prima della data stabilita per lo svolgimento dell’Assemblea Generale.

Le candidature che dovessero pervenire il ventesimo o il decimo giorno, sono da ritenersi nei termini.

La Segreteria Federale provvede a compilare la lista dei candidati.

Il Presidente Federale viene eletto, nella prima votazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto a voto e, dalla seconda votazione in poi, a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti fra due o più candidati si procede mediante ballottaggio.

**59.2** Carica di Consigliere Federale:

Trovano applicazione tutte le disposizioni riportate nel precedente punto 1.

Risulteranno eletti i primi sette candidati nella lista dei Consiglieri Federali ed il primo nella lista dei Tecnici. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procede mediante ballottaggio.

**59.3** Tra i nove componenti del Consiglio Federale, almeno uno deve essere di estrazione Tecnico e, sempre che vi siano candidature, almeno uno di sesso femminile. Qualora occorra garantire la riserva del sesso femminile, sarà escluso l’ultimo dei candidati eletti dell’altro sesso.

**59.4** Carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti:

I candidati a tali cariche devono far pervenire, entro i termini di cui al punto 1, le proprie



candidature alla Segreteria Federale della FISDIR.

## **ART. 60 INCOMPATIBILITÀ**

---

**60.1** La carica di componente gli Organi Centrali della FISDIR è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva o di nomina centrale e territoriale della FISDIR, nonché con qualsiasi altra carica elettiva e di nomina in organismi riconosciuti dal CIP e dal CONI.

**60.2** La carica di Presidente Federale, di Presidente/Delegato Regionale e Presidente/Delegato Provinciale sono incompatibili con qualsiasi altra carica della FISDIR, elettiva o di nomina, nonché con tutte le cariche elettive societarie.

**60.3** La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con tutte le altre cariche della FISDIR, elettive e di nomina, nonché con ogni altra carica societaria.

**60.4** La qualifica di Ufficiale di Gara è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale e federale, elettiva o di nomina.

**60.5** La qualifica di Tecnico Federale è incompatibile con lo status di Atleta e con la qualifica di Ufficiale di Gara.

**60.6** Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo in una delle situazioni d'incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche entro cinque giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata e automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

## **ART. 61 PATRIMONIO**

---

**61.1** Il patrimonio della FISDIR è costituito da:

- a) dal complesso dei beni mobili e immobili da essa posseduti sotto qualsiasi titolo;
- b) donazioni, lasciti, ecc. previa deliberazione di accettazione del Consiglio Federale.

**61.2** Tutti i beni della FISDIR devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

**61.3** Di esso fanno parte, oltre al patrimonio esistente, ogni suo futuro incremento, nonché tutte le somme che pervengano alla FISDIR senza specifica destinazione.

## **ART. 62 ESERCIZIO FINANZIARIO – ENTRATE**

---

**62.1** L'esercizio Finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

**62.2** La gestione della FISDIR spetta al Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento amministrativo-contabile.

**62.3** Le entrate della FISDIR sono costituite:

- a) dalle quote di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento e da qualunque altra tassa;
- b) dalle quote versate per la partecipazione alle gare;
- c) dalle multe comminate;
- d) dai contributi erogati dal CIP;
- e) da contributi pubblici e privati da chiunque ed a qualsiasi titolo erogati;
- f) dai proventi delle manifestazioni sportive;
- g) dalla gestione dei servizi;
- h) dalle donazioni, erogate a qualunque titolo, da privati, da Enti o Società, ed accettate con delibera del Consiglio Federale;
- i) dai proventi derivanti da tutte le altre attività istituzionali, comprese le sponsorizzazioni.

**62.4** Essendo escluso ogni fine di lucro tutte le entrate e tutti gli avanzi di gestione di esercizio sono reinvestiti nell'attività federale statutariamente prevista non potendosi



procedere in alcun modo a forme di divisione o distribuzione, anche in maniera indiretta, fra od in favore di affiliati o tesserati o soggetti comunque appartenenti alla Federazione;

### **ART. 63 DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

**63.1** La istituzione dei Comitati Regionali, laddove ne ricorrano i requisiti di cui all'art. 37 del presente Statuto, è differita al termine dell'attuale quadriennio paralimpico 2009/2012.

**63.2** La nomina dei Delegati Regionali con incarico quadriennale è differita al termine dell'attuale quadriennio paralimpico 2009/2012.



## INDICE ANALITICO:

### TITOLO I - LA FEDERAZIONE

---

ART. 1 DENOMINAZIONE, COSTITUZIONE, SCOPI, DURATA E SEDE .....	pag. 1
ART. 2 AMBITO DI ATTIVITÀ .....	pag. 1
ART. 3 AFFILIAZIONI INTERNAZIONALI .....	pag. 1
ART. 4 FINI ISTITUZIONALI .....	pag. 1
ART. 5 AFFILIATI .....	pag. 2
ART. 6 QUOTE ANNUALI .....	pag. 2
ART. 7 DIRITTI DEGLI AFFILIATI .....	pag. 3
ART. 8 OBBLIGHI DEGLI AFFILIATI .....	pag. 3
ART. 9 CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FISDIR .....	pag. 3
ART. 10 FUSIONE .....	pag. 3
ART. 11 I TESSERATI .....	pag. 3
ART. 12 TESSERATI ONORARI E SOSTENITORI .....	pag. 4
ART. 13 DOVERI DEI TESSERATI .....	pag. 4
ART. 14 DIRITTI DEI TESSERATI .....	pag. 5
ART. 15 TESSERAMENTO – DURATA E CESSAZIONE .....	pag. 5
ART. 16 SANZIONI .....	pag. 5

### TITOLO II - STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

---

ART. 17 ORGANI FEDERALI .....	pag. 6
ART. 18 L'ASSEMBLEA GENERALE .....	pag. 6
ART. 19 ATTRIBUZIONI DELLE ASSEMBLEE GENERALI .....	pag. 7
ART. 20 PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE GENERALI E DIRITTO DI VOTO .....	pag. 8
ART. 21 VOTI PLURIMI .....	pag. 8
ART. 22 MODALITÀ DI DELIBERAZIONE DELLE ASSEMBLEE GENERALI .....	pag. 9
ART. 23 MODIFICHE ALLO STATUTO .....	pag. 9
ART. 24 PROPOSTA DI SCIoglIMENTO DELLA FEDERAZIONE .....	pag. 9
ART. 25 IL PRESIDENTE FEDERALE .....	pag. 10
ART. 26 IL CONSIGLIO FEDERALE .....	pag. 11
ART. 27 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI .....	pag. 11
ART. 28 COMPETENZE DEL CONSIGLIO FEDERALE .....	pag. 11
ART. 29 DECADENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE .....	pag. 13
ART. 30 INTEGRAZIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE .....	pag. 13
ART. 31 IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA .....	pag. 13



ART. 32 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA.....	pag. 14
ART. 33 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI .....	pag. 14
ART. 34 COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.....	pag. 15
ART. 35 CESSAZIONE DALLA CARICA E SOSTITUZIONI.....	pag. 15
ART. 36 LA SEGRETERIA FEDERALE.....	pag. 15
ART. 37 I COMITATI REGIONALI .....	pag. 16
ART. 38 L'ASSEMBLEA REGIONALE.....	pag. 16
ART. 39 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE.....	pag. 17
ART. 40 IL PRESIDENTE REGIONALE.....	pag. 17
ART. 41 IL CONSIGLIO REGIONALE.....	pag. 18
ART. 42 IL DELEGATO REGIONALE .....	pag. 18
ART. 43 I COMITATI PROVINCIALI .....	pag. 19
ART. 44 L'ASSEMBLEA PROVINCIALE .....	pag. 19
ART. 45 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE .....	pag. 20
ART. 46 IL PRESIDENTE PROVINCIALE .....	pag. 21
ART. 47 IL CONSIGLIO PROVINCIALE .....	pag. 21
ART. 48 IL DELEGATO PROVINCIALE .....	pag. 22
ART. 49 PRINCIPI INFORMATIVI DELLA GIUSTIZIA FEDERALE.....	pag. 22
ART. 50 VINCOLO DI GIUSTIZIA.....	pag. 23
ART. 51 IL GIUDICE SPORTIVO .....	pag. 23
ART. 52 LA PROCURA FEDERALE.....	pag. 23
ART. 53 LA COMMISSIONE DI GIUSTIZIA FEDERALE .....	pag. 24
ART. 54 LA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE .....	pag. 24
ART. 55 COLLEGIO ARBITRALE DELLA FISDIR .....	pag. 25
ART. 56 CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT – TRIBUNALE NAZIONALE PER LO SPORT – ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA .....	pag. 25
ART. 57 REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ .....	pag. 25
ART. 58 CANDIDATURA ALLE CARICHE FEDERALI .....	pag. 26
ART. 59 CANDIDATURE ALLE CARICHE FEDERALI – TERMINI .....	pag. 26
ART. 60 INCOMPATIBILITÀ.....	pag. 27
ART. 61 PATRIMONIO .....	pag. 27
ART. 62 ESERCIZIO FINANZIARIO – ENTRATE .....	pag. 27
ART. 63 DISPOSIZIONI TRANSITORIE .....	pag. 27